

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 25/2021

Oggetto: Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19. Cessazione applicazione misure di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni; dalla L. 22 maggio 2020, n.35;

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n.40;

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n.74;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 recante (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020) convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n.159;

Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'ordinanza del Ministro della Salute 24 novembre 2020 recante: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID - 19";

Il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

La delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

l'ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

l'ordinanza del Ministro della Salute 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;

l'ordinanza del Ministro della Salute 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);

il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE inoltre:

la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020, ad oggetto “Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, che, fornendo ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie, stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento Protezione civile del 5 marzo 2020, che, riscontrando un quesito di ANCI, rappresenta che le modalità di permanenza domiciliare sono disciplinate dall'art.2 del DPCM del 4 marzo 2020, e pone in capo all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati;

la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. AOO-ISS n.8293 del 12.3.2020, ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS Cov 2 in isolamento domiciliare" ove si precisa che "i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n.254/2003." Tuttavia la medesima Circolare, nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure alternative considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale;

le indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, costituito da Ispra e dalle Agenzie ambientali di cui al documento "Indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza Covid-19" del 23 marzo 2020;

le linee guida fornite da ISS nel Rapporto n.3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS COV 2", per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati come aggiornate in data 31 maggio 2020.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, in particolare:

l'Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 ad oggetto "Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19 o in quarantena obbligatoria" ha stabilito, nel periodo di diffusione massima degli effetti della pandemia, le procedure straordinarie per la gestione dei rifiuti domestici prodotti dai soggetti indicati, analoghe a quelle previste per i rifiuti a rischio infettivo CER 180103*, e quelle da garantire in subordine (come indicate dalla Circolare ISS n.8923 del 12/3/2020), a fronte di documentate esigenze logistiche o di servizio;

l'efficacia dell'Ordinanza è stata reiterata con Ordinanza n.47 fino al 31 luglio 2020 e , dopo un periodo di sospensione dal 31 luglio 2020, in ragione della diminuzione delle casistiche registrate, è stata successivamente reiterata, vista l'evoluzione della situazione, con Ordinanza n.58 dell'11 settembre, fino al 15 ottobre 2020 e, successivamente, con Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020 fino a tutto il 31 ottobre 2020 e con ulteriore Ordinanza n.75, comprensiva di ulteriori misure operative, fino al termine dello stato di emergenza;

RILEVATO che:

L'attuale quadro epidemiologico in Liguria è caratterizzato da una progressiva discesa di casi di COVID-19 nei residenti sul territorio ligure che si riflette in una notevole diminuzione dei soggetti positivi al tampone per Covid 19 in isolamento o quarantena obbligatoria;

si osserva un importante rallentamento rispetto alla data di emanazione dei provvedimenti citati ed, in base al bollettino quotidiano diffuso da Alisa/Ministero della Salute del 27 Maggio 2021, si rileva una notevole diminuzione dei casi dei pazienti in isolamento domiciliare pari a circa l'80% rispetto ai casi registrati il 27 marzo 2021;

VISTA INOLTRE la nota del Commissario Straordinario di Alisa prot n. 0018948 del 27 .5.2021 con la quale si comunica tra gli altri al Dipartimento Ambiente e protezione Civile la cessazione delle

attività di alcune Aree sanitarie temporanee e di alcune Strutture della Protezione Civile destinate a pazienti Covid;

CONSIDERATO CHE:

il rischio di una diffusione del virus attraverso il contatto con i rifiuti domestici prodotti da utenti contagiati, pur risultando tuttora di entità non certa, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia, risulta fortemente ridotto a seguito dal calare del numero delle utenze domiciliari interessate e in oggi mitigabile attraverso la misura della gestione del doppio sacco raccomandata dalle indicazioni di ISS, in subordine rispetto alla gestione con le modalità di gestione stabilite per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

PRESO ATTO CHE:

La recente evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Covid 19 registra un notevole calo dell'incidenza media giornaliera in tutte le fasce di età riconducibile all'efficacia della campagna vaccinale in corso;

in base ai dati più recenti diffusi a livello nazionale la Liguria entrerà, a decorrere dal prossimo 7 giugno nella cd zona bianca per quanto riguarda le misure restrittive preventive alla diffusione del virus, raggiungendo un'incidenza di contagi sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti per 3 settimane consecutive;

RITENUTO che:

per tutto quanto sopra richiamato, non sussistano oltre i presupposti per una applicazione delle misure contenute nell'Ordinanza n.8, da ultimo reiterate con Ordinanza n 75 del 28 ottobre 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed attualmente esteso fino al 31 luglio 2021;

RITENUTO comunque opportuno prescrivere ai Comuni che la raccolta dei rifiuti domestici di soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare avvenga con la cautela del confezionamento in doppio sacco, ai sensi di quanto prescritto dalla Circolare ISS n.8923 del 12/3/2020, mentre le successive fasi gestionali saranno svolte con le usuali modalità in vigore.

Per tutte le motivazioni richiamate,

ORDINA

la cessazione a decorrere dal 1 Giugno 2021 delle misure individuate dall'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020, reiterata con Ordinanze n. 47, n.58, n.70 e n.75 riguardanti lo smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19 o in quarantena obbligatoria;

di prescrivere ai Comuni che la raccolta dei rifiuti domestici di soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare avvenga con la cautela del confezionamento in doppio sacco, ai sensi di quanto prescritto dalla Circolare ISS n.8923 del 12/3/2020, mentre le successive fasi gestionali saranno svolte con le usuali modalità in vigore;

ai Comuni interessati di trasmettere ai propri gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani la presente Ordinanza, assicurando l'adeguata informazione alla cittadinanza, e di coordinarsi con gli stessi al fine di mettere in atto quanto indicato.

MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Anci Liguria

Ad Arpal

Ad Alisa

Alle Aziende Sanitarie liguri


Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, lì 28 maggio 2021


Giovanni Toti